

REGOLAMENTO PER L’AFFIDO ETEROFAMILIARE

PREMESSA

L’affido familiare è regolamentato dalle Legge 4 Maggio 1983 n.184 “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori” modificata dalla Legge 28 Marzo 2001 n.149 “ Modifiche alla Legge 4 Maggio 1983 n.184”.

L’affido è un intervento che si prefigge di garantire al minore, la cui famiglia si trovi nella temporanea incapacità o impossibilità di prendersi cura di lui, le cure e gli affetti necessari. L’affido presuppone la possibilità di recupero della famiglia di origine del minore, in modo da consentirgli il rientro a casa una volta risolta la situazione che ne ha provocato l’allontanamento.

Pertanto esso si pone sia come strumento preventivo, in situazioni non necessariamente di patologia familiare o sociale già conclamata, sia riparativo in situazioni di crisi già manifesta.

Concretamente si realizza attraverso l’inserimento del minore in un nucleo affidatario, o presso una persona singola, o in un ambiente comunitario che, per un periodo di tempo determinato, gli garantisca un ambiente adeguato nel quale ricevere gli stimoli e le cure di cui ha bisogno, tenendo presente le eventuali prescrizioni dell’Autorità giudiziaria competente.

ART. 1 - L’AFFIDAMENTO FAMILIARE

L’affido familiare ha lo scopo di rispondere al “diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell’ambito di una famiglia [...], senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione, [...] quando la famiglia (naturale) non è in grado di provvedere alla (sua) crescita ed educazione” (Legge 149/01, art. 1, comma 4 e 5).

Il progetto di affido comprende tutti gli interventi per la tutela dei diritti evolutivi del minore in difficoltà e gli interventi mirati al sostegno e al recupero delle capacità genitoriali del nucleo familiare d’origine.

ART. 2 - L’AFFIDAMENTO FAMILIARE e la LEGISLAZIONE

Il progetto di affidamento familiare è elaborato e proposto dal Servizio Sociale che si avvale dell’intervento delle figure professionali di assistente sociale e/o educatore e psicologo. L’Ente locale o da altro ente da questi delegato ne assume la piena titolarità e responsabilità.

Il provvedimento di Affidamento familiare è disposto dal Sindaco del Comune di residenza del minore (come da allegato A), “... previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

Il giudice tutelare del luogo dove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.

Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il Tribunale per i Minorenni.

Si applicano gli art. 330 e seguenti del codice civile.” (legge 149/01, art.4)

Tipologia dell'affido familiare

L'affido familiare può essere articolato secondo tipologie diverse sulla base dei bisogni presenti nella realtà familiare del minore.

Pertanto esso può essere:

a tempo pieno quando il bambino viene accolto stabilmente dalla famiglia affidataria, da una famiglia afferente ad una Rete di Solidarietà familiare e mantiene rapporti con la sua famiglia nei momenti concordati;

a tempo parziale quando il bambino viene accolto presso la famiglia affidataria o presso una famiglia afferente ad una Rete per alcuni momenti definiti:

- per l'arco della giornata (Affido Diurno): il bambino trascorre alcune ore del giorno con gli affidatari;
- per periodi limitati: per es. week-end o vacanze.

ART.3 - IL PROGETTO E IL PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

Il progetto di affidamento familiare indica:

- le motivazioni del provvedimento emesso;
- la sua durata che, in caso di affido consensuale non potrà superare 24 mesi, salvo proroga disposta dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affido dovesse arrecare pregiudizio al minore;
- le modalità di attuazione dell'affido;
- le modalità di rapporto del minore con la sua famiglia di origine.

Il Servizio Sociale responsabile del progetto di affido relaziona periodicamente all'Autorità Giudiziaria competente: Giudice Tutelare o Tribunale per i Minorenni

ART. 4 - I DIRITTI DEL BAMBINO DELLA FAMIGLIA DI ORIGINE E DELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA

Nell'attivazione e nella realizzazione del progetto di affido:

Il bambino ha diritto:

- ad essere ascoltato, adeguatamente preparato ed informato relativamente alle motivazioni, ed alle modalità di attuazione del progetto di affido;
- a mantenere i rapporti con la sua famiglia di origine;
- a continuare ad avere rapporti con la famiglia affidataria, anche al termine dell'affido, qualora non vi siano controindicazioni.

La famiglia di origine ha diritto:

- ad essere informata, in generale, sulle finalità dell'istituto dell'affido ed, in particolare, sulla specificità del progetto relativo alla propria situazione familiare;
- ad essere coinvolta in tutte le fasi del progetto di affido;
- a poter disporre di un progetto di aiuto per affrontare e superare i problemi personali e familiari che hanno determinato la necessità dell'affido, a mantenere i rapporti con il proprio figlio secondo modalità e tempi concordati col Servizio Sociale ed indicati nel progetto di affido. La famiglia d'origine può essere coinvolta dall'Ente locale a partecipare al costo dell'affido del proprio figlio.

La famiglia affidataria ha diritto:

- ad essere preparata, attraverso un adeguato percorso formativo sulle finalità dell'affido in generale ed informata su tutti gli aspetti dello specifico progetto che le viene proposto;
- ad essere coinvolta in tutte le fasi del progetto;
- ad avere un sostegno individuale e di gruppo;
- ad avere una copertura assicurativa e le agevolazioni previste per legge (assegni familiari, detrazione d'imposta, interventi di tutela delle lavoratrici e dei lavoratori affidatari);
- ad avere un contributo, svincolato dal reddito, indicizzato annualmente, a cui si aggiungono le spese straordinarie preventivamente concordate con il servizio Sociale e debitamente documentate.

ART. 5 - LA COLLOCAZIONE DEL MINORE

Il minore per il quale è predisposto un provvedimento di affido può essere collocato presso:

- A) una famiglia affidataria parentale: il minore viene accolto da parenti entro il IV grado. In tal caso l'eventuale erogazione del contributo di affido è valutata caso per caso dal Servizio Sociale dell'Ente Locale che lo dispone;
- B) una famiglia affidataria eterofamiliare afferente al Servizio Affidi: il minore viene inserito presso una famiglia diversa dalla propria che offre la sua disponibilità ad accoglierlo, opportunamente individuata e valutata dagli operatori psico-sociali. In tal caso il contributo per l'affido è indicativamente definito a partire da € 360,00 per l'affido a tempo pieno e indicativamente a partire da € 180,00 per l'affido diurno; l'importo sarà fissato annualmente dalla giunta comunale anche in funzione della disponibilità di bilancio.
- C) una famiglia affidataria eterofamiliare afferente ad una Rete di solidarietà

familiare: il minore viene accolto presso una famiglia diversa dalla propria che afferisce ad una realtà del Privato Sociale o dell'associazionismo. Il minore può, a secondo dell'organizzazione della Rete e dell'Associazione, risultare formalmente affidato alla famiglia o all'ente gestore della Rete familiare. Il contributo economico è erogato sulla scorta degli accordi definiti tra tali realtà del Privato Sociale e l'Ente Locale.

ART. 6 - IMPEGNI DELL'ENTE

L'Ente Locale o altro ente da questi delegato provvede a:

- formalizzare l'affido sia consensuale che non consensuale, utilizzando un "contratto". A tale scopo vengono sottoscritti dalle parti interessate i moduli (A, B, C) allegati al presente regolamento;
- garantire il rispetto dei diritti del bambino, della famiglia di origine e della famiglia affidataria;
- corrispondere regolarmente il contributo economico pattuito.

ART. 7 - COMPITI DEL SERVIZIO SOCIALE DELL'ENTE LOCALE O DI ALTRO ENTE DA QUESTI DELEGATO

Il servizio sociale dell'Ente Locale, attraverso un'équipe costituita da un assistente sociale e da uno psicologo, svolge le seguenti funzioni:

- formula una diagnosi psico-sociale approfondita della situazione familiare, utilizzando tutti gli elementi eventualmente in precedenza acquisiti da altri servizi;
- formula un primo progetto di affido specificando obiettivi, la durata ipotizzata, il programma di aiuto alla famiglia di origine, gli impegni del servizio e delle famiglie, le modalità di incontro delle famiglie con il servizio;
- individua le caratteristiche più significative della famiglia affidataria per facilitare un possibile abbinamento;
- collabora con il servizio affidi o con la rete familiare nella formulazione del progetto di affido nell'individuazione della famiglia affidataria;
- segue l'evoluzione del progetto di affido attraverso incontri periodici con la famiglia di origine e il minore predisponendo tutti gli interventi necessari, ed attua verifiche periodiche con tutti gli operatori coinvolti nella realizzazione del progetto stesso, compresa la famiglia affidataria.

ART. 8 - COMPITI DELL'ÉQUIPE DEI SERVIZIO AFFIDI/RETE FAMILIARE

Il servizio affidi, così come la rete familiare, lavora attraverso un'équipe qualificata da figure professionali quali l'assistente sociale, lo psicologo, l'educatore e svolge le seguenti funzioni:

- promuove, in collaborazione con gli Enti Locali, con le scuole, le Associazioni di Volontariato e con il privato sociale, iniziative di pubblicizzazione e di sensibilizzazione delle famiglie allo scopo di favorire una cultura dell'accoglienza;
- seleziona le famiglie, coppie o singoli, valutando la loro effettiva disponibilità, le loro caratteristiche personali e relazionali, attraverso colloqui di conoscenza, un lavoro di formazione e di informazione individuale e/o di gruppo riguardo agli aspetti giuridici, sociali e psicologici dell'affidamento familiare;
- collabora con gli operatori del servizio sociale dell'Ente Locale nella formulazione del progetto di affidamento e nell'individuazione della famiglia più adeguata per il minore;
- sostiene la famiglia affidataria prima e durante l'affido, attiva, interventi di sostegno necessari al bambino, predispone frequenti momenti di verifica con gli operatori e promuove gruppi di famiglie affidatarie;
- organizza una banca dati delle famiglie affidatarie e collabora con la ricognizione qualitativa dell'Osservatorio Politiche Sociali della Provincia;
- promuove, in collaborazione con la Provincia, la formazione degli operatori, favorendo l'approfondimento delle esperienze in atto e la riflessione sulla metodologia di lavoro.

ART. 9 - IMPEGNI DELLA FAMIGLIA DI ORIGINE (Modello C)

La famiglia di origine si impegna a:

- favorire, in collaborazione con gli operatori psico-sociali e con gli affidatari, il rientro del minore in famiglia, attivandosi per superare le proprie difficoltà;
- aiutare il proprio figlio nelle diverse fasi della realizzazione del progetto di affido;
- rispettare le modalità, gli orari e la durata degli incontri con il figlio e la famiglia affidataria. Secondo quanto concordato con gli operatori dei servizi e nel rispetto delle prescrizioni dell'Autorità che lo ha disposto. A contribuire, nei limiti delle proprie possibilità economiche, alle spese relative al figlio sostenuto dall'Ente Locale

ART. 10 - IMPEGNI DELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA (Modello B)

La famiglia affidataria si impegna a:

- accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento ed alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e

333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile. In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con l'autorità parentale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie.” (legge 149/01, art. 5)

- mantenere i rapporti con la famiglia di origine nel rispetto delle prescrizioni dell'autorità giudiziaria, secondo quanto concordato con il Servizio Sociale e la Rete familiare di appartenenza;
- assicurare rispetto e discrezione circa la situazione del minore e della sua famiglia;
- collaborare con gli operatori del Servizio Sociale e ove possibile con la famiglia di origine;
- attuare interventi medici urgenti e necessari per la salute del minore, dandone immediata comunicazione agli operatori ed alla famiglia di origine, e concordare gli interventi non urgenti con gli operatori;

ART. 11 - CONCLUSIONE DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento familiare si conclude con un provvedimento dell'Autorità che lo ha disposto, quando:

- la famiglia di origine ha superato le difficoltà che lo hanno determinato,
- la sua prosecuzione non è più nell'interesse del minore;
- il minore affidato raggiunge la maggiore età o al termine del "prosieguo amministrativo".

Gli operatori del Servizio Sociale, che hanno seguito l'evoluzione dell'affidamento, informano tutte le persone coinvolte (minore, famiglia di origine, famiglia affidataria), condividendo con loro le valutazioni che hanno portato alla conclusione dello stesso. A tale scopo con la collaborazione del Servizio Affidi e della Rete Familiare attiva tutti gli interventi ritenuti opportuni per sostenere il minore, la sua famiglia e la famiglia affidataria nel realizzare positivamente il rientro; organizzano, successivamente e per il tempo necessario, momenti di incontro con il minore, la sua famiglia e la famiglia affidataria, allo scopo di accompagnare il ritorno del minore nella sua realtà di origine.